

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO CARATELLI

Seduta del 22/02/2021

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava, in data 12 ottobre 2012, un contratto di prestito personale contro cessione del quinto della pensione, per un capitale lordo mutuato pari a euro 15.600,00, da estinguersi con il pagamento di 120 rate mensili di euro 130,00 ciascuna.
2. Successivamente, nell'ottobre del 2017, la cliente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 58.
3. Con ricorso pervenuto il 29 settembre 2020, preceduto da rituale reclamo, parte ricorrente – con l'assistenza di un professionista – contestava il conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario chiedendo il rimborso *pro quota* delle commissioni e spese pagate e non godute per una somma pari a euro 686,13, oltre agli interessi legali e alle spese di procedura.
4. Con le controdeduzioni parte convenuta sosteneva che il conteggio estintivo era stato emesso in conformità delle previsioni di legge e contrattuali. Con riferimento alle commissioni d'intermediazione e alle spese di attivazione, l'istituto di credito confermava non essere suscettibili di retrocessione in favore della cliente, in quanto integralmente maturate all'atto del perfezionamento del contratto, a prescindere dall'estinzione anticipata dello stesso. La resistente, al contempo, osservava di aver agito in conformità alle previsioni dell'art. 125-*sexies* del TUB, il quale prescrive il rimborso dei soli costi commisurati alla vita residua del contratto. L'intermediario rilevava, altresì, la "*natura non*



self executing” della Direttiva 2008/48/CE, priva di efficacia orizzontale nei rapporti tra privati, così come la Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) dell’11 settembre 2019, causa C-383/18 (c.d. Lexitor). Alla luce di quanto sopra esposto, la convenuta chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento, a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.

2. Come è noto, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha affermato che *“L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

3. Al riguardo, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 26525 del 2019, ha precisato che il principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione; che resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili; che l’inammissibilità deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto ma anche il deducibile; e che il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude la possibilità del cliente, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, di proporre un altro gravame separato per il rimborso dei costi *up-front*. Infatti, il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un’analoga conclusione a proposito dell’eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l’integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*.

4. Va, peraltro, considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sez. VI, par. 1), l’intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo e che, pertanto, un’eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe l’intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti.

5. Un’eventuale proroga del termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l’esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall’art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 [*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*].



6. È appena il caso di osservare, inoltre, che il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso. Si verrebbe a creare, infatti, un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

7. È necessario, inoltre, sottolineare che, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *“in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”*. In mancanza di una siffatta clausola contrattuale, la richiamata decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *“integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)”* del contratto, precisando che *“ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”*.

8. Il Collegio di coordinamento ha, peraltro, sottolineato che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”*.

9. Questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dal sopra richiamato orientamento del Collegio di coordinamento. Ne deriva che, per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ritiene di doversi uniformare all'indirizzo degli altri Collegi arbitrali. Pertanto, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB.

10. Quanto alle voci contrattuali relative a imposte e tasse, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2 del TUB.

11. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste *“alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*. Secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono, pertanto, ritenere valide le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro-rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

12. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); che, sia per quanto riguarda i costi *recurring* che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità; che, in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, e i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).



13. Infine, la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di cessione del quinto dello stipendio/pensione o delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

14. Al contempo, ad avviso del Collegio non è possibile dubitare della natura *up-front* delle "commissioni d'intermediazione" – come peraltro confermato dalla stessa resistente nelle controdeduzioni – descritte nel testo contrattuale come dirette a compensare attività prodromiche alla stipula del contratto. Quanto alle "spese di attivazione", devono essere considerate *recurring*, posto che nella descrizione contenuta nella relativa clausola contrattuale il riferimento all'attività di "*gestione della rete di vendita*" è, all'evidenza, ad un'attività non destinata ad esaurirsi al momento della concessione del finanziamento (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 20507/2018).

15. Su queste basi, la somma che l'intermediario dovrà ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, risulta dalla seguente tabella:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	58
rate residue	62

TAN ▶	6,69%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	51,67%
- in proporzione alla quota	29,69%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
commissione intermediazione	(<i>up front</i>) ▼	€ 826,80	€ 427,18	€ 245,49		€ 0,00	€ 245,49
spese di attivazione	(<i>recurring</i>)	€ 500,00	€ 258,33	€ 148,46		€ 0,00	€ 258,33
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 503,82
interessi legali						si	▼

16. Sulle somme così determinate devono essere corrisposti gli interessi legali dalla richiesta al saldo.

17. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 504,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO